

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 agosto 2019, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 settembre 2019, dove ha acquisito il n. 464 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 ottobre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 novembre 2019, n. 44.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio. Inoltre, nel delineare i contenuti della legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che “in un’unica sessione sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che tali provvedimenti possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio contabile, il pdl 464 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” contiene 16 articoli, oltre a quello relativo all’entrata in vigore, finalizzati ad innovare l’ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2020-2022. I primi quattro concernono l’impegno della Regione per l’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.

L’articolo 1 dà corso all’adozione degli atti d’impegno finanziario correlati alla sottoscrizione di alcune garanzie previste dal processo di candidatura; tali garanzie (così come quelle non aventi rilievo finanziario) sono diventate esecutive in virtù dell’assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 alle città di Milano e Cortina, avvenuta a Losanna il 24 giugno scorso. Nello specifico, l’articolo è finalizzato ad autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione dei due organismi previsti dal Dossier di Candidatura, che dovranno operare sulla base di una pianificazione finanziaria pluriennale e di un cronoprogramma di attività, concordato tra gli enti interessati.

Tali organismi di riferimento - che sono previsti dalla Carta Olimpica, dall’Host City Contract e dal suddetto Dossier e dovranno operare nel rispetto dei principi e della normativa ivi contemplati - sono il Comitato Organizzatore dei Giochi (soggetto giuridico che sarà incaricato di sovrintendere alle operazioni per la l’organizzazione dei medesimi) e l’Agenzia di Progettazione Olimpica (soggetto giuridico che sarà incaricato di realizzare le opere e gli interventi pubblici individuati nel Dossier).

In particolare, l’articolo dispone la partecipazione della Regione del Veneto, per 1 milione di euro nel 2020 in qualità di aderente istituzionale, al Comitato e all’Agenzia, prevedendo, insieme a quello degli altri enti interessati, il supporto della Regione nel modello di governance che dovrà presiedere all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi. Oltre alle spese per la costituzione, la Regione concorrerà, per 200.000 euro, alle spese per il funzionamento ed il finanziamento delle attività dei suddetti organismi, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività definiti d’intesa tra gli enti interessati.

L’articolo 2 è correlato alla sottoscrizione, da parte del Presidente della Regione, della garanzia riguardante il finanziamento degli investimenti per la realizzazione di sedi olimpiche regionali (competitive e non) e l’impegno a realizzare le opere entro le tempistiche indicate nel Dossier di Candidatura di cui all’articolo 1.

Il primo comma prevede il conseguente impegno finanziario, fatti salvi eventuali interventi di rimodulazione finanziaria che potranno conseguire da un eventuale concorso finanziario del Governo in sede di adozione della Legge Olimpica.

Il secondo comma demanda a successivi accordi tra le parti la regolazione dei rapporti finanziari tra i soggetti interessati e il riparto delle spese di investimento afferenti sui rispettivi territori, che dovrà effettuarsi sulla base del medesimo criterio delle discipline olimpiche ospitate, già utilizzato per la suddivisione delle spese di candidatura.

La ricaduta finanziaria, calcolata sulla base del suddetto criterio di riparto, è di complessivi 85 milioni di euro nel triennio, di cui 15 milioni nel primo anno e 35 milioni in ciascuno dei due successivi.

L'articolo 3 è correlato alla sottoscrizione della garanzia concernente l'impegno ad assicurare la copertura all'eventuale deficit del Comitato Organizzatore.

In particolare, il primo comma prevede la definizione di un piano di riparto del suddetto impegno tra Area Dolomitica ed Area Lombarda e, all'interno della prima, tra gli enti interessati, utilizzando il medesimo criterio previsto dall'accordo sottoscritto con il riparto delle spese di candidatura, ovvero quello della localizzazione delle discipline olimpiche. Sulla base di un'operazione di analisi del rischio, l'importo spettante alla Regione del Veneto è stato calcolato in 99,4 milioni di euro, con riferimento all'intero arco temporale 2020-2026; suddiviso per i 7 anni si ottiene l'importo di 14,2 milioni per ciascun esercizio del triennio 2020-2022.

L'articolo 4 dispone in merito al concorso della Regione al finanziamento dei Giochi Paralimpici, complessivamente quantificato nel Dossier di Candidatura per un ammontare di 55 milioni di euro. L'impegno finanziario regionale è di 27,5 milioni, corrispondente all'ammontare relativo all'Area Dolomitica, pari al 50% del totale, e così suddiviso per esercizi finanziari: 5,5 milioni per l'esercizio 2020, 11 milioni per ciascuno dei due successivi.

Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, l'articolo 5 dispone che i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all'organismo pagatore Avepa, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati, ammontanti ad 11 milioni di euro, siano introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

L'articolo 6, introdotto nel testo recependo quanto proposto dalla Terza Commissione consiliare nell'ambito del parere espresso sulle parti di competenza del progetto di legge, intende modificare la legge regionale n. 50/1993 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"); al fine di assicurare la massima efficacia ai progetti ed alle iniziative finanziate con le risorse allocate all'articolo 39 bis (Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio) viene estesa la finanziabilità di iniziative ed azioni proposte nell'ambito dei progetti presentati dalle associazioni venatorie comprendendo l'ammissibilità a contributo regionale anche di spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature. La modifica comporta oneri per 50.000 euro nel 2020.

L'articolo 7, parimenti introdotto recependo quanto proposto dalla Terza Commissione, intende modificare la legge regionale n. 19/1998 ("Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto") autorizzando la Giunta regionale ad assegnare contributi per 200.000 euro nel 2020 alle associazioni di pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali, mediante procedura a bando, per lo svolgimento di interventi durevoli da sostenere tramite spese in conto capitale che tutelino e preservino il patrimonio ittico e ambientale regionale, contrastino il fenomeno del bracconaggio ittico, favoriscano la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché gestiscano le specie invasive e dannose.

L'articolo 8 destina 4 milioni di euro allo scorrimento della graduatoria di cui al bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile aventi sede operativa in Veneto, approvato con DGR n. 235/2019 e relativo agli interventi di cui alla legge regionale n. 1/2000.

La copertura è a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 (legge finanziaria 2001), che vengono introitate nel bilancio regionale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006 - che prevede, alla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, che le risorse rivenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria siano riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore delle piccole e medie imprese - con l'articolo 9 si pianifica il reintroito al bilancio regionale delle risorse residue afferenti all'art. 2 della l.r. 19/2004, pari a 50 milioni di euro, e nel contempo si destina una parte delle stesse al cofinanziamento di iniziative, aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie, promosse anche da istituzioni nazionali a supporto del sistema produttivo veneto. Inoltre 10 milioni vengono destinati a finanziare lo scorrimento della graduatoria del bando attivato nel 2019 a valere sull'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del POR FESR 2014-2020.

L'articolo 10 prevede il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate e giacenti nelle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale n. 1/1999 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio"; tali risorse, pari a 9 milioni di euro, vengono destinate a cofinanziare progetti presentati dalle amministrazioni comunali, da realizzarsi con il coinvolgimento delle imprese e organizzazioni del commercio e servizi ed ulteriori soggetti rappresentativi delle categorie economiche, finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR n. 237/2018.

L'articolo 11 prevede il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate e giacenti nelle disponibilità del medesimo fondo di cui all'articolo precedente; tali risorse, pari a 2 milioni di euro, vengono destinate ad un bando rivolto alle imprese iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi della DGR n. 696/2014.

L'articolo 12 prevede che le disponibilità di euro 5 milioni a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge n. 516/1994 (relativo alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato), convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 598/1994, resa attuativa mediante la DGR n. 4344/2005, siano introitate al bilancio regionale e destinate per le finalità di cui alla legge regionale n. 9/2007 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.

Tali giacenze si trovano attualmente presso la controllata Veneto Sviluppo S.p.A. che in passato ha gestito i bandi emanati a valere sulla sopra citata norma, ora ad effetti esauriti.

Attraverso l’articolo 13 viene favorita la realizzazione di iniziative a favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile. A tal fine la Giunta viene autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi 2 milioni di euro a favore di soggetti privati, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ubicati nel territorio regionale. La copertura finanziaria è garantita rispettivamente per 1 milione con entrate regionali libere e per il restante milione con risorse introitate da Veneto Sviluppo Spa derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo precedente.

Quanto all’articolo 14 - poiché la legge regionale n. 17/2016 (art. 3) dispone che, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei singoli fondi che confluiranno nel fondo unico, continui ad operare l’attuale gestore e che tale periodo transitorio scada il 6 luglio 2020 - prevede la restituzione al bilancio regionale delle risorse nette, dedotte quindi anche le usuali commissioni operative maturate fino alla scadenza del periodo, effettivamente disponibili sui singoli fondi alla data del 6/7/2020 e disciplina la fase di progressivo esaurimento delle attività relative a ciascun fondo da parte dell’attuale soggetto gestore, riconoscendo una commissione, determinata dalla Giunta regionale tenendo conto di quelle praticate dal mercato per analoghe operatività, per l’attività di gestione dei rientri, ivi compresa l’attività di recupero crediti e la gestione di eventuali contenziosi.

Le risorse restituite verranno utilizzate secondo le modalità individuate nel comma 4 e costituiranno:

- nell’esercizio 2020: per il 30% entrate a libera destinazione per spese in conto capitale e per il rimanente 70%, entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi, secondo le leggi istitutive dei medesimi;
 - dall’esercizio 2021: entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi, secondo le leggi istitutive dei medesimi;
- nel rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica e di aiuti di Stato, mantenendone la coerenza con le Missioni del DEFR 2020-2022 nell’ambito delle quali i rispettivi fondi sono inquadrati.

L’articolo 15, introdotto nel testo recependo quanto proposto dalla Giunta regionale nella seduta di Prima Commissione del 24 ottobre 2019, intende modificare la legge regionale n. 6/1999 (Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba o Perfetti”) ampliando la platea dei soggetti beneficiari degli interventi previsti da tale normativa. Essendo stata rilevata la bontà ed efficacia anche del metodo “Feldenkrais”, si propone di contribuire (per euro 200.000 nel 2020) anche alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute per questo trattamento dai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti in Veneto.

L’articolo 16, infine, parimenti introdotto recependo quanto proposto dalla Giunta regionale, intende istituire presso l’esecutivo l’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata; sarà composto da soggetti di comprovata esperienza e qualificata competenza nel campo degli studi e delle analisi nel settore giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale ed avrà il compito di supportare la Regione nella fase di negoziato con il Governo per l’ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

I soli oneri conseguenti all’attuazione di tale articolo sono quelli, eventuali, dovuti al rimborso di oneri di trasferta dei partecipanti.

A conclusione dei lavori sul quarto “Collegato” della legislatura, concepito recependo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, ritengo positiva l’istruttoria sul provvedimento svolta dalla Prima Commissione, iniziata con l’illustrazione a commissioni riunite (relativa a tutti i provvedimenti della sessione di bilancio) effettuata dal Vicepresidente della Giunta regionale l’11 settembre scorso e proseguita con le audizioni effettuate il 1° ottobre, che hanno registrato la partecipazione di soggetti portatori di temi ed argomentazioni di rilievo, a cui sono seguite quelle svolte dalle altre Commissioni con ulteriori soggetti, per quanto concerne le materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l’esame del pdl svolto da quest’ultime, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima sugli articoli di competenza, come previsto dall’articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 9 settembre e che, a cavallo dei mesi di settembre e ottobre, il calendario dei lavori delle commissioni e dell’Assemblea, stilato dall’Ufficio di Presidenza, si è focalizzato anche su altri provvedimenti di indubbio spessore.

Il 24 ottobre, dunque, la Prima Commissione ha esaminato il testo del “Collegato 2020” e, preso atto dei suddetti pareri, ha - come detto poc’anzi - accolto le proposte avanzate dalla Terza Commissione, sfociate nell’introduzione dei nuovi articoli 6 e 7; inoltre ha accolto due proposte avanzate dalla Giunta regionale, che si sono tradotte nell’introduzione degli articoli 15 e 16.

Relativamente al pdl 465 “Legge di stabilità regionale 2020”, esso è adottato ai sensi del paragrafo 7 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa che dispone, dalle previsioni del pdl 466 (di cui appresso).

Per l'esercizio 2020, in particolare, il pdl 465 contempla un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, che autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali, escluse quelle obbligatorie e continuative, i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascuno anno del triennio 2020-2022 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

Per quanto concerne il pdl 466 "Bilancio di previsione 2020-2022", va rilevato innanzitutto che per il decimo anno non viene imposta ai contribuenti veneti alcuna addizionale Irpef, che porterebbe nelle casse regionali oltre un miliardo di euro. Si tratta di un bilancio come sempre rispettoso di tutti gli equilibri, compreso il Fiscal compact; inoltre credibile perché, oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni; infine, sobrio ed allineato alle linee del Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 e al programma di governo 2015-2020.

Il quadro di finanza pubblica regionale è quello delineato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede ancora, anche per il 2020, il permanere a carico delle Regioni di un concorso residuo alla manovra di finanza pubblica in termini di saldo positivo di bilancio da realizzare che, per il Veneto, ammonta a 66,5 milioni di euro, e la realizzazione di nuovi investimenti per 72,2 milioni. Dal 2021, infatti, cessano di avere applicazione le norme relative al pareggio di bilancio e le regioni si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio 2020-2022 sono state formulate, alla luce di un contesto articolato ed in continua evoluzione, nel rispetto dei principi contabili e in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio alle spese di funzionamento e alle spese incompressibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e incompressibile.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge (di cui oltre), sono state destinate alle spese per l'attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo logiche incrementali basate sulla spesa storica.

Le quantificazioni di spesa delle risorse vincolate derivano dai relativi provvedimenti statali e comunitari.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 10 per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al Fondo ammonta nel triennio a 172,2 milioni (di cui 171,2 di parte corrente) nel 2020, a 156,2 milioni nel 2021 a 164,4 milioni nel 2022 (interamente di parte corrente).
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato Principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Ai fini dell'accantonamento presunto al 31/12/2019, le risorse ammontano a 4,6 milioni per quello di parte corrente e a 3,7 milioni per quello di parte capitale. Quanto agli stanziamenti da allocare negli esercizi del triennio 2020-2022, vengono proposti gli stessi importi previsti un anno addietro, ovvero 2 milioni annui (parte corrente) ed 1 milione annuo (parte capitale).
- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (art. 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,8 milioni in ogni esercizio del triennio 2020-2022.
- Tassa automobilistica da restituire allo Stato ai sensi della l. 296/206 (art. 1, c. 321): gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 vengono stimati in 34 milioni annui.
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi invernali 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto detto poc'anzi in merito all'articolo 3 del pdl 464, si precisa che il fondo in questione ammonta a 14,2 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2020-2022.

Con il bilancio di previsione 2020-2022 viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 756,9 milioni di euro. Come già evidenziato in sede di rendiconto 2017 (l.r. 25/2018) e 2018 (l.r. 30/2019), la costante riduzione di questo valore sta chiaramente a significare il raggiungimento di una sana gestione finanziaria da parte dell'Ente. Ricordo, con l'occasione, che esso corrisponde ad investimenti effettuati negli esercizi precedenti al 2015, la cui copertura era garantita con ricorso al debito mai effettivamente contratto, in quanto la liquidità regionale e le norme allora vigenti permettevano comunque di sostenerli. Una sua progressiva riduzione comporterà minori oneri per la sua copertura negli esercizi futuri e di conseguenza un maggior margine di manovra per politiche di spesa future.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro (2.664,6 milioni) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (132,2 milioni) - che ammontano a complessivi 3.777,3 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.081,6 milioni, le cifre relative ai grandi aggregati del progetto di bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.381,3 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.289,2 milioni;

- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.158,3 milioni;
- restituzione anticipi DL 35/2013: 1.412,4 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 63 milioni.

Mi soffermo sul primo e sull'ultimo aggregato, rimandando alla visione della Nota integrativa del disegno di legge e dei numerosi allegati del medesimo per approfondimenti sugli altri aggregati.

1.381,3 milioni sono dunque le risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.041 milioni), tra cui le principali (non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale) sono le seguenti:

- tassa automobilistica regionale: 819 milioni, di cui 235 milioni relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale: 55 milioni;
- quota di IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 6,7 milioni;
- quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF: 65 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

Con il bilancio di previsione 2020-2022 viene altresì autorizzato il ricorso all'indebitamento per nuove spese d'investimento specifiche. All'interno di questa voce (pari, come detto, a 63 milioni), troviamo in particolare:

- 20,5 milioni destinati nel 2020 alla realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026 (a cui si sommano 46 milioni nel 2021 e 2022);
- 20 milioni previsti complessivamente nel biennio 2020-2021 per l'adeguamento della rete viaria regionale (12,5 nel 2020; 7,5 nel 2021);
- 5 milioni destinati ad opere di particolare urgenza;
- 10 milioni destinati ad interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 15 milioni finalizzati a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico.

Le principali scelte effettuate dal bilancio di previsione 2020-2022 sono, in definitiva, le seguenti:

- 11 milioni di euro a copertura delle spese per le elezioni regionali previste nella primavera del prossimo anno;
- 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici;
- 31 milioni annui nel prossimo triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- 21,3 milioni annui nel triennio destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali.
- 24 milioni per il sistema della formazione professionale;
- 20 milioni nel 2020 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (di cui 15, come detto, finanziati con ricorso al debito);
- 60 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;
- 3 milioni per migliorare l'organico regionale, con nuove figure specializzate e formate, al fine di garantire migliori servizi ed una più solerte risposta ai cittadini, resa possibile dalla gestione oculata e dalla razionalizzazione della spesa per il personale portata avanti negli anni scorsi;
- 27,5 milioni nel 2020 per il sistema viario (di cui 22,5 finanziati con ricorso al debito), tra cui 5 milioni sono stati destinati alla messa in sicurezza dei viadotti;
- 65 milioni in ciascun anno del triennio 2020-2022 per il cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di raggiungere la performance massima nell'attuazione dei programmi comunitari;
- 2 milioni annui nel triennio finalizzati alle coperture di spesa di nuove leggi d'iniziativa del Consiglio regionale;
- le linee di spesa introdotte dagli articoli del pdl 464, sulle quali ritorno sinteticamente:
 - 35,9 milioni per il 2020 della Regione per i primi interventi finalizzati alla realizzazione dei giochi 2026 (che diventano 60,4 nel 2021 e ulteriori 61,2 nel 2022); di questi 20,5 sono relativi alla realizzazione degli investimenti, 1,2 sono relativi a spese amministrative per costituire la società dedicata e 14,2 riguardano la fornitura delle garanzie richieste in merito alla realizzazione dell'evento;
 - ridestituzione di 11 milioni a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale per assicurare l'efficacia della programmazione 2014-2020;
 - 60 milioni reintroitati e destinati nel biennio 2020-2021 al sostegno delle imprese e alle garanzie, promosse anche da istituzioni nazionali a supporto del sistema produttivo veneto;
 - 6 milioni, 11 milioni e 5 milioni reintroitati e destinati rispettivamente al finanziamento delle imprese a prevalente partecipazione femminile, a distretti e luoghi storici del commercio, alla ricerca scientifica e innovazione del sistema produttivo veneto;
 - 2 milioni per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ubicati in Veneto.

Ricordato che abbiamo recentemente approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo, come dicevo, nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari con riferimento al Collegato (pdl 464), alla legge di Stabilità (pdl 465) e a quella di Bilancio (pdl 466), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Annoto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare, anche sui pdl 465 e 466 le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla Prima per le parti di propria competenza.

L'obiettivo è ora quello di licenziare il nuovo bilancio 2020-2022 con largo anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge, così come avvenuto un anno fa. Anzi, ancor prima; il che è stato possibile grazie al lavoro responsabile di tutte le forze politiche.

Al termine di questa relazione informo che tra il 26 settembre ed il 2 ottobre le commissioni consiliari hanno effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge, oltre che sul DEFR 2020-2022 e che, per quanto concerne il pdl 466 "Bilancio di previsione 2020-2022", in data 1 ottobre 2019 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, audito dalla Prima Commissione nella seduta del 9 ottobre.

Nella seduta del 24 ottobre quest'ultima ha concluso i propri lavori in ordine ai tre progetti di legge, approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 464 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta - Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Più Italia! - Amo il Veneto e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e la componente politica "Veneto 2020 - Italia in Comune" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante politico del gruppo consiliare Civica per il Veneto.

Per il progetto di legge 465 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta - Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Più Italia! - Amo il Veneto e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e la componente politica "Veneto 2020 - Italia in Comune" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante politico del gruppo consiliare Civica per il Veneto.

Per il progetto di legge 466 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta - Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Più Italia! - Amo il Veneto e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e la componente politica "Veneto 2020 - Italia in Comune" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante politico del gruppo consiliare Civica per il Veneto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

entrando immediatamente nel merito dei contenuti del Collegato al bilancio, parto dai primi articoli che riguardano la partecipazione della Regione del Veneto all'ambizioso e importantissimo progetto legato alle Olimpiadi invernali del 2026.

Abbiamo già avuto modo di giudicare questa come una grande opportunità per la nostra Regione e per la sua area montana. Il fatto che il Veneto anticipi subito delle risorse rappresenta peraltro un metodo che avremmo voluto e vorremmo vedere anche su altri fronti. Ci chiediamo perché, analogamente, non si possa intervenire con lo stesso metodo per dare risposta alle sentite esigenze della nostra comunità veneta che ripresentiamo qui ora dopo averle messe sul tavolo in sede di discussione del Documento di Economia e Finanza.

C'è in primo luogo la necessità di investire e di ammodernare il patrimonio edilizio popolare, oggetto della nuova legge sulle ATER che ha assolutamente bisogno di investimenti ulteriori e supplementari. Ci sono oltre 4.000 alloggi sfitti tra quelli a disposizione delle ATER del Veneto e in buona parte sono sfitti perché hanno necessità di interventi di manutenzione ordinaria, ma più spesso straordinaria. Eppure nei bilanci degli ultimi cinque anni, se non di più, non abbiamo visto interventi e stanziamenti sostanziali. Se possiamo anticipare risorse per le Olimpiadi, perché non possiamo anticipare e utilizzare quel margine di capacità di indebitamento per investire in questo settore? Si tratta per giunta di interventi che consentirebbero non solo di soddisfare le graduatorie di chi ha diritto ad una casa, e sono tanti nel Veneto, ma soprattutto di ammodernare e ridurre i consumi energetici delle case stesse. Non da ultimo, si metterebbero in circolo risorse per il settore delle costruzioni e dell'edilizia che ha duramente subito la crisi del 2009-2011.

Ma un'operazione di anticipazione, utilizzando la leva dell'indebitamento, si rende necessaria anche per accompagnare una transizione energetica che è già in atto. Guardiamo ai settori della mobilità, delle energie rinnovabili e delle costruzioni: stanziamenti e contributi, da soli, non sono sufficienti per dare la spinta necessaria alla transizione. Servono interventi e misure concrete: dalla riduzione drastica delle emissioni di anidride carbonica alla rottamazione dei veicoli privati, dalla sostituzione degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale all'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, intesa sia come edifici pubblici, sia come edilizia popolare. Evidenzio in particolare come il settore legato all'automobile sia di particolare importanza in Veneto, tra subfornitori di filiera, oltre 180 aziende, e quasi 10.000 occupati. Un settore che deve stare al passo con le scelte che hanno fatto i grandi costruttori di automobili, di evoluzione verso le auto elettriche. Per realizzare questa transizione ci sarà bisogno di investimenti, ma anche di formazione e forti cambiamenti produttivi. Se non mettessimo ogni strumento necessario a disposizione di questo ampio settore dell'economia del Veneto, c'è il rischio che molte di queste imprese non riescano a rimanere agganciate alle trasformazioni in corso.

Ci sono poi altri punti del Collegato sui quali intendo porre l'attenzione.

Il primo riguarda Veneto Sviluppo. Con l'articolo 14 si interviene per far ritornare a libera disposizione del bilancio regionale, il 30% dei fondi inseriti in quello di Veneto Sviluppo. Abbiamo già detto che questa operazione non ci convince. Non basta infatti dire che Veneto Sviluppo è priva di un progetto strategico per sostenere che è "meglio che i fondi tornino nel bilancio della Regione e vediamo poi cosa si può fare". Manca insomma, a sua volta, in questa operazione, una strategia chiara.

Altra questione è quella riguardante la digitalizzazione. Qui già molto hanno fatto il Governo attuale e quelli precedenti, con Industria 4.0 e con la possibilità di investire per far entrare la digitalizzazione nelle imprese. Ma molto c'è ancora da fare. A co-

minciare dall'e-commerce che sta mettendo a dura prova tutto il settore del commercio al dettaglio, anche del Veneto. Proprio in questi giorni un'indagine pubblicata dalla stampa ha dato dei numeri impressionanti sulle trasformazioni che sono in atto nel settore del commercio del Veneto e sui rischi ma anche sulle opportunità che si stanno presentando. L'ormai prossima apertura del grande centro logistico di Amazon in provincia di Rovigo, a Castelguglielmo, e quella, anche se un po' più complicata, del centro logistico Ikea, sempre in provincia di Rovigo, devono far riflettere. L'accelerazione delle vendite on line ha da una parte un riflesso sulle difficoltà del nostro commercio al dettaglio e dall'altro un forte sviluppo ed una forte richiesta di superfici da trasformare per la logistica che, ahimè, non sono ad oggi governate con la legge sul consumo di suolo.

Lancio una provocazione al Presidente Calzavara: non c'è dubbio che oggi le richieste per la realizzazione di grandi poli logistici stanno trasformando e trasformeranno quantitativi di suolo molto maggiori di quelli che nei Comuni sono destinati a essere trasformati dalle lottizzazioni per le abitazioni civili. Solo mettendo assieme i due annunciati centri logistici di Amazon e Ikea, pari a 200.000 e 375.000 metri quadrati, si parla di dimensioni davvero ragguardevoli. E' chiaro che dietro questi numeri ci siano anche opportunità di occupazione. Ma tutto ciò genera anche traffico, soprattutto di mezzi per il trasporto merci in arrivo, in entrata e in uscita da questi poli. Questo per dire come le necessità e i fabbisogni che pongono queste grandi società del commercio elettronico riguardano non solo l'impatto sul sistema economico ma anche l'impatto sul territorio.

Abbiamo presentato nel Documento di Economia e Finanza un emendamento in questo senso e ritorniamo a dire che anche l'operazione su Veneto Sviluppo, a nostro avviso, va pensata per accompagnare il nostro sistema economico rispetto a queste sfide.

Ultima questione che per il momento mi preme sottolineare è quella relativa all'Osservatorio sull'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale ha già degli Osservatori. Ha un Osservatorio elettorale, uno sulla spesa, uno sulla società e la cultura. Normalmente nelle Regioni gli Osservatori si istituiscono in seno all'Assemblea consiliare. Non capiamo perché la Giunta abbia bisogno di un suo Osservatorio, quando ha già un gruppo di consulenza nominato direttamente dal Presidente che è a disposizione per affrontare il negoziato con il Governo. Noi riteniamo invece che ci sia bisogno di portare il dibattito sull'autonomia fuori dagli slogan e dai pregiudizi. E per farlo ci deve essere un dibattito largo, competente, informato, che tenga conto delle evidenze degli studiosi, dai costituzionalisti agli esperti di spesa pubblica. Proprio per questo e proprio perché l'autonomia è l'autonomia di tutti, crediamo che se un Osservatorio deve esserci, questo debba essere insediato presso il Consiglio regionale.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Aiuti supplementari regionali.

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

- a) misura 4.1 - Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- b) misura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli;
- c) misura 6.1 - Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;
- d) misura 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico ambientali.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 39 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi e attrezzature.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui *ai commi 1 e 1 bis* in base ai seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

- b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
- 2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

“Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2004 è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

- a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;
- b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;
- c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”.

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assessamento

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5."

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:

"Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.

3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati."

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/2012 è il seguente:

"Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.

1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall'onere aggiuntivo di cui all'articolo 13."

Note all'articolo 13

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1999 vedi nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 50/2012 è il seguente:

"Art. 11 - Luoghi storici del commercio.

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.

3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento."

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

"Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
- b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
- c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile;
- d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;
- e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
- f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
- h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
- i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
- i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale;
- i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);
- i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

“Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).

1. Al fondo unico di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell’articolo 1.

2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’effettiva operatività del fondo medesimo.

4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.”

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994 è il seguente:

“Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
- b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;
- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;
- h bis) interventi di supporto finanziario;
- h ter) interventi per la liquidità;
- i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.

6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 6/1996 è il seguente:

“Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”

Note all'articolo 17

- Il testo degli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 6/1999, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

“Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

che si avvalgono del “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o *Feldenkrais*”, quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.”.

“Articolo 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o *Feldenkrais*», con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Requisiti ed obblighi.

1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.

1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale:

- a) *il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;*
- b) *concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;*
- c) *si configura inosservanza parziale all'obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;*
- d) *in caso di inosservanza parziale dell'obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;*
- e) *in caso di inosservanza totale dell'obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito;*
- f) *in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito.*

1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 1 bis in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.

1 quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 bis del presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del Bilancio di previsione 2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge (Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”).”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:

“Art. 52 - Soccorso sulle piste.

1. Il gestore ha l'obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l'apertura al pubblico delle piste.

2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Ruolo della Regione.

1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:

- a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;
- b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

- c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche in coerenza con l'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di lavoro;
- d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti;
- e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo;
- f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative pubbliche;
- g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
- h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo;
- i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell'articolo 23;
- l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative.

l bis) promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa.

2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente normativa, regola il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.".

- Il testo dell'art. 138 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 138 - Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
- c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) determinazione del calendario scolastico;
- e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;
- f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

1 bis. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano:

- a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- b) ai comuni, per gli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica.

2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:

- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) omissis
- d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
- f) iniziative e le attività di promozione, *integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa* relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
- h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.

3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuole;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.".

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2019 è il seguente:

"Art. 7 - Programma triennale della cultura.

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e

di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'articolo 2, attua le finalità di cui all'articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.

2. Il Programma triennale definisce:

- a) il quadro conoscitivo;
- b) i criteri informativi, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;
- c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
- d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;
- e) le modalità di finanziamento degli interventi;
- f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;
- g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.

3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all'articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo.

4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informativi, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'articolo 8.”.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 - Contratto di locazione.

1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:

a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3; *il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 25 è rispettato se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3;*

b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32.

1 bis. Gli assegnatari di alloggio di cui all'articolo 50 hanno diritto al rinnovo se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3, o se, a prescindere dalla situazione economica, il nucleo familiare comprende almeno una persona che abbia compiuto, alla data del 1° luglio 2019, sessantacinque anni o che presenti, alla medesima data, condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE, ferma la necessità del possesso di tutti gli altri requisiti.”.

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 - Disposizioni sull'applicazione della legge.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all'articolo 49 i comuni e le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l'applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Qualora il comune o l'ATER non adempiano entro il termine del comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina per il comune un commissario ad acta; per le ATER si applicano le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni.

3. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del regolamento di cui all'articolo 49, comma 2:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere ne comporta l'automatico adeguamento; per tali contratti il termine di durata del rapporto di locazione previsto dall'articolo 34 decorre da detto adeguamento e si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 36;

b) il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro il termine previsto per il rilascio dell'alloggio; la risoluzione del contratto determina l'obbligo del rilascio dell'alloggio entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione. *Il requisito dell'ISEE-ERP è ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di superamento dell'importo, alla data del 1° luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE.* Per ogni mese o frazione di mese di permanenza è dovuta una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;

c) ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della presente legge;

d) i comuni e le ATER possono utilizzare le graduatorie predisposte ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, purché non scadute da oltre dodici mesi. L'assegnazione degli alloggi ai richiedenti utilmente collocati in tali graduatorie può essere effettuata solo dopo aver verificato in capo al nucleo familiare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni e le ATER comunicano agli assegnatari con valenza a far data dal termine di cui al medesimo comma 3:

- a) nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'adeguamento automatico del contratto di locazione ed il relativo canone;
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera b), la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 25 non vengano ripristinati entro il termine di ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell'alloggio.

5. Per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 25 ai fini del presente articolo, gli assegnatari, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano, qualora non l'abbiano già fatto nel corso dell'anno 2017, la dichiarazione ISEE.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 45/1988 è il seguente:

“Art. 3

1. La società persegue gli scopi di cui all'articolo precedente mediante:

- a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;
- b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
- c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
- d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo fra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 24 - Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla “Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” [con sede in Pieve di Soligo (TV)], costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto dell'associazione. La partecipazione è stabilita per la durata prevista dallo statuto dell'associazione ed è subordinata alla condizione che lo statuto dell'associazione consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell'associazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

2. La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che l'“Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell'associazione.

4. Agli oneri per la partecipazione al patrimonio quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri per il contributo alla gestione quantificati in euro 15.000,00 per gli esercizi 2018 e successivi si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 56/2019 è il seguente:

“Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
- b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
 - 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
 - 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

- 1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
- 2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;

b) all'articolo 34-bis:

- 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;
- 2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;

c) all'articolo 39:

- 1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
- 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».

10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfirmità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2, 3 e 4 - Area programmazione e sviluppo strategico

Art. 5 - Direzione promozione economica e internazionalizzazione

Art. 6 - Direzione ADG Fears e foreste

Art. 7 - Unità organizzativa fitosanitario

Artt. 8 e 9 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria

Artt. 10, 11, 12 e 13 - Direzione industria artigianato commercio e servizi

Artt. 14 e 15 - Direzione ricerca innovazione ed energia

Art. 16 - Area sviluppo economico

Art. 17 - Direzione servizi sociali

Art. 18 - Area programmazione e sviluppo strategico e Direzione enti locali e servizi elettorali

Art. 19 - Area sanità e sociale

Art. 20 - Direzione ICT e agenda digitale

Art. 21 - Direzione risorse strumentali SSR

Artt. 22 e 24 - Direzione beni attività culturali e sport

Art. 23 - Direzione formazione e istruzione

Art. 25 - Direzione infrastrutture trasporti e logistica

Art. 26 - Direzione ricerca innovazione ed energia

Art. 27 - Direzione enti locali e servizi elettorali

Art. 28 - Direzione organizzazione e personale